

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)

Modifica del 21 dicembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 24 aprile 2007¹;

visto il parere del Consiglio federale del 30 maggio 2007²,

decreta:

I

La legge del 13 marzo 1964³ sul lavoro è modificata come segue:

Introduzione di un'abbreviazione del titolo

, LL

Art. 19 cpv. 6

⁶ I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007

Il presidente: Christoffel Brändli

Il segretario: Christoph Lanz

¹ FF 2007 3905

² FF 2007 3913

³ RS 822.11

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 17 aprile 2008.⁴

² La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2008.⁵

18 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ FF **2008** 7

⁵ Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 16 giugno 2008.